



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 30 in data 23/07/2020
Modificato con deliberazione del C.C n. 12 del 27/04/2023*

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).....	3
Art. 3 – Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti obbligati	4
Art. 4 – Superficie soggetta a tributo, motivi del tributo e soggetti tenuti al pagamento	5
Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla parte variabile del tributo	5
Art. 6 – Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa	6
Art. 7 – Tariffa giornaliera.....	6
Art. 8 – Applicazione della tariffa	7
Art. 9 – Determinazione tariffe annuali	7
Art. 10 – ripartizione dei costi tra le utenze	7
Art. 11 – Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche	8
Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività ..	8
Art. 13 – Utenze non stabilmente attive.....	9
Art. 14 – Tributo provinciale	9
Art. 15 – Esenzioni.....	10
Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni	10
Art. 17 – Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti speciali.....	11
Art. 18 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione – accertamento	12
Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali	14
Art. 20 – Collaborazione tra uffici comunali	15
Art. 21 – Verifiche e controlli.....	15
Art. 22 – Riscossioni.....	16
Art. 23 – Conguagli e rimborsi	16
Art. 24 – Interessi moratori, sanzioni e contestazioni degli avvisi di pagamento.....	16
Art. 24 bis – Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.....	17
Art. 25 – Il trattamento dei dati.....	17
Art. 26 – Abrogazioni	18
Art. 27 – Clausola di adeguamento.....	18

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)

1. Il presente Regolamento istituisce il tributo per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

2. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. A fronte del servizio viene applicato automaticamente il relativo tributo comunale sui rifiuti.

3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dal Comune di Arconate nella forma dell'affidamento a terzi.

4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

5. Il tributo è determinato in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660; la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, in conformità al metodo tariffario dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

6. Il tributo è composto da una tariffa parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

7. Qualora il gettito del tributo come sopra determinate sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 3 – Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti obbligati

1. Il tributo è applicato nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.

2. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

3. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

4. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

5. Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuto da chi gestisce le citate attività.

6. Il tributo applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quello previsto per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

7. I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

9. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

10. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tributo, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.

11. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo avviso di pagamento utile e termina con l'emissione dell'ultimo avviso dopo la cessazione.

Art. 4 – Superficie soggetta a tributo, motivi del tributo e soggetti tenuti al pagamento

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Il tributo è dovuto per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla parte variabile del tributo

1. I seguenti locali e aree non sono soggetti alla sola parte variabile del tributo:

- a) i locali non allacciati a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce);
- b) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);
- c) i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi);
- d) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente;
- e) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni);
- f) le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni;
- g) eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;

2. L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo avviso di pagamento utile successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

Art. 6 – Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa

1. Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:

- a) i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune;
- b) i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
- c) i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili.

Art. 7 – Tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Sono oggetto di tariffa giornaliera:

- a) eventi sportivi;
- b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via);
- c) manifestazioni socio - culturali;
- d) feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati;
- e) posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

3. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

4. L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

5. Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

6. La tariffa giornaliera è calcolata e versata presso l'apposito ufficio comunale.

7. L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatré (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 8 – Applicazione della tariffa

1. L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, tenute conto delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

Art. 9 – Determinazione tariffe annuali

1. I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni non previste espressamente dalla norma regolamentare, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono calcolati in base al piano finanziario sui rifiuti ed approvati con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 ed in conformità al metodo tariffario dei rifiuti come da deliberazione n. 443/2019 di ARERA, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

4. La delibera, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 10 – ripartizione dei costi tra le utenze

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:

- a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- b) utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, studi medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le

associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

Art. 11 – Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche

1. L'Amministrazione Comunale determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

2. I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. L'Amministrazione Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

3. L'Amministrazione Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile della tariffa o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

4. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dal contribuente. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente da parte del servizio comunale o suo delegato, preposto agli accertamenti.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

7. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 13 – Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:

a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione.

3. Le utenze domestiche, per la fattispecie di cui sopra, ai fini del calcolo della tariffa, sono esentate dall'assoggettamento della parte variabile della tariffa.

4. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta contenente:

a) l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;

b) copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

Art. 14 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi dalla componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alle superficie dei locali e dell'aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 15 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso, con esclusione dei locali adibiti ad abitazione;
- b) gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente, il Comune.

Per il punto a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione in misura del 30% della sola parte variabile della tariffa.

2. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli, tale riduzione sconta il complessivo dovuto per la parte variabile della tariffa;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado;
- d) ospedali;
- e) istituti pubblici di ricovero e assistenziali;
- f) collegi e convitti;
- g) conventi;
- h) caserme e simili.

3. Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.

4. Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal periodo utile all'emissione degli avvisi di pagamento, successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

5. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

6. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il venire meno del presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 24.

7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento.

9. L'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

10. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

11. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 1 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 – Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti speciali

1. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

2. Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

3. La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

4. La percentuale massima di riduzione non potrà comunque essere pari al 100% della quota variabile della tariffa: la medesima percentuale massima sarà fissata dalla Giunta Comunale.

Art. 18 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione – accertamento

1 I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI **entro novanta giorni** solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.

3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; b) il codice utente e il codice utenza; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

d. Numero degli occupanti;

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede

principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 18 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

7. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, e disponibile presso gli sportelli fisici.

8. . L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;

c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

9. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

10. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

11. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

12. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

13. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, per l'omessa, l'infedele o l'incompleta denuncia, nonché per la mancata restituzione dei dati richiesti, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO	IN ADESIONE
Tardiva presentazione della denuncia	€ 25,00	€ 100,00	€ 30,00
Infedele denuncia	€ 25,00	€ 250,00	€ 100,00
Omessa denuncia	€ 250,00	€ 500,00	€ 350,00
Mancata restituzione dei dati richiesti	€ 25,00	€ 250,00	€ 50,00

Per il mancato o parziale pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471 del 18.12.1997.

14. Gli interessi e le maggiorazioni sono dovuti per ogni anno di tariffa non corrisposta, fino a un massimo di cinque (5) anni.

Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.

2. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Arconate: la variazione, applicata d'ufficio, decorre dal primo avviso di pagamento utile successivo alla variazione stessa. Le variazioni intervenute dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, troveranno applicazione dall'anno successivo in cui si sono verificate.

3. I locali adibiti a strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, verranno computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità domestiche, considerando un numero di occupanti pari a 3 unità.

Art. 20 – Collaborazione tra uffici comunali

1. L'Ufficio Anagrafe comunica al Servizio Tributi ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

2. Lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) comunica al Servizio Tributi ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione, ovvero i nominativi delle utenze che chiederanno il Nulla Osta Esercizio Attività.

Art. 21 – Verifiche e controlli

1. Il Servizio Tributi svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Il medesimo Servizio nell'esercizio di questa attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

3. La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 138/1998.

5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, saranno comunicati agli interessati entro trenta (30) giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica dei messi.

6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può nello stesso termine, presentarsi presso il Servizio Tributi, o inviare lettera raccomandata,

fornendo le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

7. L'utente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a versare una maggiorazione ridotta del cinquanta per cento (50%), rispetto a quella in cui incorreranno gli utenti soggetti a verifica da parte degli uffici comunali preposti.

Art. 22 – Riscossioni

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. La riscossione sarà effettuata in minimo due rate, aumentabili, a scelta discrezionale del Consiglio Comunale, con scadenza di pagamento stabilite dal Consiglio stesso.

3. La riscossione del tributo è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale ad euro dodici.

Art. 23 – Conguagli e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, della tariffa, saranno conteggiate e conguagliate in fase d'emissione dell'avviso di pagamento.

2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, l'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa.

3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro anni cinque (5) dal pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva.

4. Il rimborso non si effettua per somme inferiori a euro dodici.

5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 24 – Interessi moratori, sanzioni e contestazioni degli avvisi di pagamento

1. In caso di invio di solleciti di pagamento, mezzo raccomandata A/R, da parte del Comune oltre agli interessi moratori, verranno applicati gli oneri relativi alle spese postali relative.

2. L'Amministrazione Comunale in caso di mancato pagamento, provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 22, del presente Regolamento.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta di un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

4. Gli avvisi di pagamento possono essere contestati entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al Servizio Tributi, anche tramite posta ordinaria o PEC, di una dichiarazione da parte dell'utente.

5. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati nell'avviso di pagamento, risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

Art. 24 bis – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 22:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

c) qualora siano in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a EURO 100,00.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 25 – Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione delle cartelle/avvisi di pagamento per la remunerazione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 26 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi, ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tariffa relativa alle annualità passate.

Art. 27 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.